Civile Sent. Sez. U Num. 7700 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: FRASCA RAFFAELE
Data pubblicazione: 19/04/2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

PU

SENTENZA

sul ricorso 10912-2009 proposto da:

BEMOTOR S.R.L. 01169490370, in persona del legale

2015 rappresentante pro-tempore, elettivamente

439 domiciliata in ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ARNAUD, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO BOVINA, ALDO BERNARDONI, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

GENERAL MOTORS ITALIA S.R.L. 00491920583, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio degli avvocati ANTONIO AURICCHIO, DECIO NICOLA MATTEI, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

CESARI MONICA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 505/2008 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

uditi gli avvocati Mario BOVINA, Nicola DECIO MATTEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Nel marzo del 1995 Monica Cesari conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la s.r.l. BeMotor e, deducendo di avere acquistato dalla stessa un autoveicolo Opel Astra che presentava vizi di verniciatura sia nella parti interne che in quelle esterne, chiedeva dichiararsi risolto il relativo contratto di compravendita e condannarsi la convenuta alla restituzione del prezzo di acquisto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria nonché al risarcimento del danno.

§2. La convenuta si costituiva e contestava sotto vari profili la domanda, chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa in garanzia la Opel Italia s.p.a. (divenuta poi General Motors Italia) per essere sollevata e tenuta indenne dalle eventuali conseguenze sfavorevoli del giudizio.

La convenuta, in particolare, domandava che - previo accertamento che i vizi dell'autovettura esistevano già al momento in cui la Opel Italia le aveva trasferito la proprietà della stessa e che, pertanto, sussisteva la sua responsabilità nei suoi confronti - la Opel Italia fosse dichiarata tenuta a garantire ed a tenere indenne la BeMotor da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole comunque derivante dalla soccombenza, anche parziale, rispetto alle pretese dell'attrice e che, pertanto, fosse condannata a rimborsarle quanto fosse stata eventualmente condannata a pagare per qualsiasi titolo alla Cesari.

§3. La Opel Italia si costituiva e - per quello che si legge nella sentenza in questa sede impugnata – non contestava l'esistenza del dedotto rapporto di garanzia, ma contestava la fondatezza della domanda principale, evidenziando l'inesistenza di qualsivoglia rapporto fra essa ed il pubblico degli acquirenti delle autovetture di sua costruzione, la limitazione della garanzia alla riparazione e messa in efficienza della vettura nuova (a carico del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

commissionario o dell'officina Opel), il fatto che i difetti non erano gravi e che essa si era offerta di effettuare quanto necessario per eliminarli.

§4. Istruita la causa con l'espletamento di prove per testi e di una c.t.u., il Tribunale, in persona di un G.O.A., con sentenza dell'ottobre del 2003, rigettava nel merito tutte le domande svolte dall'attrice, con compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.

§5. La sentenza veniva appellata dalla Cesari in via principale e dalla BeMotor in via incidentale quanto alla disposta compensazione delle spese di lite.

§5.1. La Corte d'Appello di Bologna, investita degli appelli, nella costituzione anche della General Motors Italia, con sentenza del 17 marzo 2008, ha respinto il primo motivo di appello principale, confermando il rigetto della domanda di risoluzione del contrato di vendita per inadempimento in quanto i vizi non erano stati tali da rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata, mentre - dopo avere rilevato che, in violazione dell'art. 345 c.p.c., la relativa domanda era stata estesa in appello dalla Cesari anche contro la terza chiamata, onde di tale estensione si doveva dichiarare la novità e dunque l'inammissibilità – ha ritenuto fondato il secondo motivo e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto la domanda della Cesari di risarcimento dei danni *ex* art. 1494 c.c. per i vizi dell'autovettura e condannato la BeMotor al pagamento, secondo la determinazione dei danni fatta dalla c.t.u. di primo grado, della somma di € 2.969,63 oltre accessori.

§5.2. La Corte felsinea, con riferimento alla posizione della chiamata in causa, si è poi così espressa:

<<BeMotor, in primo grado, ha chiamato in giudizio Opel Italia (cui è subentrata General Motors) esercitando nei suoi confronti un'azione di regresso cui l'attrice è rimasta estranea. La domanda attorea venne respinta in primo grado e l'attrice ha proposto appello chiedendo la condanna della BeMotor. Quest'ultima, costituendosi, ha fra l'altro chiesto di dichiarare

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

"General Motors Italia S.p.A. obbligata a garantire e tenere sollevata ed indenne la BeMotor S.r.l. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalla soccombenza, anche parziale, dinanzi alle pretese della signora Monica Cesari e, conseguentemente, condannarsi la General Motors a rimborsare alla BeMotor quanto quest'ultima fosse eventualmente condannata, nel presente giudizio, a pagare e comunque riconoscere a qualsiasi titolo alla sig. Monica Cesari.". Ora, poiché la domanda attorea venne respinta e l'attrice propose appello avverso la decisione chiedendo la condanna della convenuta, quest'ultima, per riproporre la sua domanda di regresso nei confronti del garante nel caso che l'appello fosse in tutto o in parte accolto, doveva necessariamente proporre appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale (non essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c.), dal momento che tale richiesta non tende alla conferma della sentenza di primo grado, ma ne presuppone la riforma (Cass. n. 2992 del 1995; n. 19145 del 2004; n. 8854 del 2007). Essendo pacifico che BeMotor non ha proposto appello incidentale condizionato sul punto, ma ha riproposto la domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la sua pretesa non può essere accolta.>>.

§6. Avverso la sentenza della Corte bolognese BeMotor ha proposto ricorso per cassazione contro la Cesari e la s.r.l. General Motors Italia sulla base di quattro motivi, i quali, in realtà, appaiono rivolti soltanto contro la società intimata, afferendo all'impugnazione della statuizione resa sulla domanda di garanzia.

§6.1. Al ricorso ha resistito con controricorso la s.r.l. General Motors Italia, mentre la Cesari non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso veniva chiamato davanti alla Seconda Sezione Civile della Corte all'udienza del 13 novembre 2014, in vista della quale le parti costituite depositavano memorie.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

All'esito della discussione, con ordinanza n. 2118 del 5 febbraio 2015 la Seconda Sezione, dopo aver scrutinato negativamente – evidentemente nel pur inespresso presupposto che fossero logicamente preliminari – il quarto, il terzo e il secondo motivo in questo ordine inverso, ha reputato che la decisione del primo motivo dipendesse dalla risoluzione di una questione di diritto sulla quale in seno alle Sezioni Semplici della Corte si configurerebbe un contrasto ed ha, consequenzialmente, rimesso il ricorso al Primo Presidente che ne ha disposto l'assegnazione alle Sezioni Unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 343 e 346 c.p.c.", sostenendosi che, avendo la sentenza di primo grado rigettato le domande proposte dalla Cesari nei suoi riguardi, essa ricorrente non aveva da muovere, nemmeno condizionatamente, alcuna censura avverso detta sentenza [all'uopo si invoca Cass. n. 6375 del 1988] e conseguentemente, era da escludere che la domanda di garanzia dovesse essere reiterata sotto forma di appello incidentale, sia pure condizionato all'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Cesari [all'uopo si invoca Cass. n. 8973 del 2000].

Si sostiene, d'altro canto, che la diversa opinione patrocinata dalla Corte territoriale nel senso che l'appello incidentale sarebbe stato necessario, in quanto la postulazione dell'accoglimento della domanda di garanzia contro la terza chiamata implicava non già la conferma della sentenza di primo grado, ma ne presupponeva la riforma, non sarebbe stata corretta anche al lume dell'orientamento di questa Corte secondo cui la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha bisogno di proporre appello incidentale onde conseguire la conferma della statuizione di prime cure sulla scorta di una diversa soluzione delle questioni preliminari di giurisdizione o competenza proposte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in primo grado [vengono citate Cass. n. 18169 del 2004; n. 16768 del 2002 e n. 9523 del 2001].

L'illustrazione del motivo è conclusa dal seguente quesito di diritto: <<Il convenuto vittorioso nel giudizio di primo grado, nel quale abbia proposto domanda di garanzia impropria nei confronti di un terzo, rimasta assorbita dal rigetto delle domande formulate dall'attore nei confronti del convenuto medesimo, deve necessariamente proporre appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale per riproporre la domanda di regresso nei confronti del garante per il caso in cui l'appello sia in tutto o in parte accolto, oppure è sufficiente che riproponga la domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c.?>>.

§1.1. Con un secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 102, 106, 331, 343 e 346 c.p.c.". Vi si argomenta: *a)* che, qualora si reputasse fondato l'orientamento giurisprudenziale recepito dalla corte distrettuale in ogni caso, "nonostante la chiamata in garanzia impropria effettuata dalla BeMotor nei confronti della Opel Italia (...), non [sarebbe], comunque, sostenibile, che la Sig.ra Cesari sia rimasta estranea alla domanda di garanzia"; *b)* che, invero, "in ipotesi di chiamata di garanzia impropria, cioè (...) fondata su un titolo distinto e indipendente da quello relativo alla domanda principale, la circostanza che il chiamato non si limiti a resistere alla domanda del chiamante, ma contesti anche l'esistenza e la validità dell'obbligazione di quest'ultimo verso l'attore, pone il chiamato nella posizione di parte accessoria della causa principale, con la conseguenza che (...) il chiamato è soggetto processuale nei cui confronti l'impugnazione stessa va proposta, sicché in difetto deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c."; *c)* che sarebbe "indubitabile che (...), tanto in primo quanto in secondo grado, la Opel Italia (...) ha contestato anche l'esistenza e la validità dell'obbligazione della BeMotor nei confronti della Sig.ra Cesari"; *d)* che "bene ha fatto la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sig.ra Cesari a proporre appello anche nei confronti della Opel Italia (...) e che si è instaurato tra le parti un litisconsorzio necessario che esclude la scindibilità e, quindi, l'autonomia dei giudizi e determina la conseguente estensione alla General Motors Italia della domanda formulata dalla Sig.ra Cesari"; *e)* che, d'altro canto, "nel giudizio di primo grado, la Opel Italia (...) ha chiaramente manifestato di ritenersi tenuta alla garanzia"; *f)* che, anche in tal guisa, "è (...) da considerarsi pacifica l'avvenuta estensione nei confronti della Opel Italia (...) della domanda formulata dalla Sig.ra Cesari nei confronti della BeMotor, con conseguente inesistenza di qualsivoglia estraneità della Sig.ra Cesari alla domanda formulata dalla BeMotor nei confronti della Opel Italia prima e della General Motors Italia poi"; *g)* che "deriva da quanto sopra che, difettando nella fattispecie (...) qualsiasi autonomia del giudizio di garanzia, (...) la necessità di proposizione di un appello incidentale condizionato non sussisteva".

§1.2. Con il terzo motivo si deduce "omessa o comunque insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. su un punto controverso e decisivo della controversia." (anche se, poi, si conclude l'illustrazione con una c.d. "chiara indicazione" che evoca un fatto controverso), adducendosi che la ricorrente aveva comunque proposto, nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello, un appello incidentale condizionato nei confronti della General Motors Italia, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello di Bologna e che quest'ultima non avrebbe in alcun modo motivato o, quanto meno, avrebbe motivato in maniera insufficiente la contraria affermazione, senza considerare l'intestazione ed il complessivo tenore della propria comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello.

§1.3. Con il quarto motivo, nella dichiarata eventualità che nella sentenza impugnata si rinvenga una motivazione quanto al precedente punto, si prospetta "violazione e falsa applicazione dell'art. 343 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", adducendosi che nell'escludere che nella comparsa di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

costituzione in appello fosse stato proposto l'appello incidentale teso a ribadire l'invocazione della garanzia, la Corte bolognese non avrebbe proceduto ad un apprezzamento del contenuto della comparsa sulla base del constante insegnamento di questa Corte di legittimità [di cui vengono evocati precedenti], secondo cui per la proposizione dell'appello incidentale non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e dalle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione e risposta risulti in modo univoco la sua volontà diretta ad ottenere la riforma della decisione di primo grado.

Sulla base di tale insegnamento si argomenta che nella specie una simile volontà si sarebbe potuta cogliere nella comparsa e che il relativo appello incidentale condizionato risultava anche tempestivo, "alla luce della normativa processuale allora vigente, in quanto proposto con la comparsa di costituzione e risposta alla prima udienza".

§2. In relazione ai motivi così articolati, la Seconda Sezione, nell'ordinanza n. 2118 del 2015, ha osservato che <<la *quaestio iuris* che segnatamente il primo motivo dell'impugnazione *de qua agitur* involge, registra la pronuncia di divergenti *dicta* da parte di questo medesimo organo della nomofilachia>> ed ha, quindi, aggiunto che la rimessione ai sensi dell'art. 374 c.p.c., secondo comma, c.p.c. <<risulta[va] al contempo ineludibile, giacché gli ulteriori (rispetto al primo) motivi di ricorso - la cui delibazione riveste evidentemente rilievo preliminare - non hanno - siccome di seguito si espliciterà - valenza concludente.>>.

In coerenza con tale avviso la Seconda Sezione, prima di argomentare le ragioni della rimessione del ricorso al Primo Presidente sul primo motivo, ha proceduto ad una disamina degli altri tre motivi, concludendo con una valutazione di loro infondatezza.

§3. In via preliminare si deve rilevare che l'*iter* che ha seguito dalla Seconda Sezione Civile, là dove essa ha sostanzialmente considerato il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

secondo, terzo e quarto motivo come se essi avessero priorità logica nell'ordine delle questioni proposte dal ricorso con il primo motivo, non vincola in alcun modo queste Sezioni Unite.

Meno che mai Esse sono vincolate alle valutazioni con cui l'ordinanza della Seconda Sezione ha sostanzialmente rilevato la loro infondatezza.

In proposto si deve, infatti, considerare che, allorquando la Sezione Semplice ritiene di rimettere a norma del secondo comma dell'art. 374 c.p.c. un ricorso al Primo Presidente ravvisando che esso prospetta una questione di particolare importanza o sulla quale si ravvisi l'esistenza di un contrasto in seno alle sezioni semplici rilevante (e non diversamente allorché ritenga di sottoporre una questione alle Sezioni Unite a norma del terzo comma della stesa norma), sia le valutazioni compiute dalla Sezione semplice in ordine alla configurabilità e ai caratteri della questione, sia quelle compiute sulla sua effettiva decisività ai fini della soluzione da dare al ricorso, sia ancora quelle compiute – come nella specie - circa il rapporto con eventuali altri motivi di ricorso la cui soluzione possa prescindere dalla risoluzione della questione che giustifica la rimessione alle Sezioni Unite, risultano espresse in modo del tutto interlocutorio e privo di decisorietà dalla Sezione Semplice, non essendo previsto da alcuna norma il contrario e venendo le Sezioni Unite, del resto, investite tendenzialmente della decisione di tutto il ricorso, siccome fa manifesto l'art. 142 della disposizioni di attuazione del c.p.c., salva la possibilità di declinare tale investitura riguardo ai motivi di ricorso che non sono oggetto della rimessione ai sensi del secondo o del terzo comma dell'art. 374 c.p.c.

Ne consegue che in questa sede le Sezioni Unite non sono vincolate all'ordine logico seguito dalla Seconda Sezione nell'esame dei motivi, che l'ha portata a ritenere decisivo in sostanza il primo perché il ricorso non potrebbe essere accolto quanto agli altri tre, né, a maggior ragione, alle considerazioni con cui quella Sezione li ha delibati negativamente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

§3.1. Peraltro, rimanendo al caso di specie, in relazione alla motivazione della sentenza impugnata lo stabilire se l'appello incidentale era o no necessario si profila come questione che in questo giudizio di legittimità si dovrebbe, secondo l'ordine logico delle questioni, considerare logicamente prioritaria, atteso che le questioni poste con gli altri tre motivi rispettivamente suppongono, quella proposta con il secondo che la devoluzione al giudice d'appello della domanda di garanzia fosse avvenuta come necessaria implicazione della pretesa estensione della domanda dell'attrice principale anche nei riguardi della terza chiamata, e quelle proposte con il terzo e quarto che un appello incidentale fosse stato proposto.

Conseguentemente, la soluzione delle questioni proposte con il secondo, terzo e quarto motivo, in realtà, avrebbe potuto essere affrontata per decidere sul ricorso prima di quella del primo motivo soltanto alla stregua del c.d. criterio dell'eventuale questione "più liquida".

§4. Può passarsi ora all'esame della questione oggetto del rilevato contrasto di giurisprudenza

L'ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione ha rilevato che il contrasto di orientamenti in seno a questa Corte si registra riguardo alla questione relativa alle modalità con cui l'appellato totalmente vittorioso in primo grado deve investire il giudice d'appello della domanda di manleva da lui proposta nei confronti del terzo chiamato in garanzia c.d. impropria, allorquando su tale domanda non vi sia stata alcuna decisione da parte del primo giudice, per avere egli rigettato la domanda principale dell'attore contro il convenuto che aveva chiamato in causa il terzo garante.

Il contrasto è stato ravvisato fra due indirizzi

Il primo di essi – che è quello seguito dalla sentenza impugnata, a favore del quale vengono citate: Cass. n. 15107 del 2013; n. 5249 del 2006; n. 19145 del 2004; n. 2061 del 2004; n. 2992 del 1995; n. 2671 del 1989 – reputa che in tal caso il convenuto-appellato, se intende devolvere al giudice d'appello la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

decisione sulla domanda di garanzia rimasta assorbita in primo grado, debba farlo con la proposizione di un appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale dell'originario attore, non essendo invece sufficiente, ai fini di tale devoluzione, la mera riproposizione della domanda assorbita *ex* art. 346 cod. proc. civ.

Il secondo indirizzo - ipotizzato come minoritario ed affermato da ultimo da Cass. n. 2051 del 2014 ed anteriormente da Cass. n. 8973 del 2000 - reputa invece che, in quanto non soccombente, il convenuto-appellato non abbia alcun motivo di dolersi della decisione gravata con un'impugnazione incidentale, potendo limitarsi, se non vuole che si verifichi la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., a riproporre la domanda di garanzia non esaminata dal primo giudice e dunque rimasta assorbita.

§4.1. Il contrasto che le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere riguarda, dunque, la questione sul se, al fine di ottenere la devoluzione in appello della domanda di manleva avanzata in primo grado nei confronti del terzo chiamato in garanzia c.d. impropria, il convenuto totalmente vittorioso in primo grado sulla domanda principale nei suoi confronti proposta per essere stata essa integralmente rigettata senza che vi sia stata in conseguenza necessità di esaminare la domanda di garanzia ed essendo rimasta essa assorbita, di fronte alla proposizione dell'appello in via principale da parte dell'attore soccombente sulla domanda principale, abbia l'onere di proporre un appello incidentale, sebbene condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale, ovvero possa limitarsi a meramente riproporre la domanda di garanzia, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.

§4.2. Il primo orientamento, peraltro, ha trovato espressione in numerose altre decisioni e precisamente nelle seguenti: Cass. n. 9535 del 2010; n. 12005 del 2004; n. 6633 del 1987; n. 2760 del 1979; n. 2792 del 1971.

Ad esse si può aggiungere Cass. n. 3974 del 1968, la quale, però - nell'affermare il principio di diritto secondo cui <<La parte vittoriosa in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

primo grado che, dopo di aver chiesto il rigetto dell'impugnazione, riproponga subordinatamente in appello nei confronti di un terzo, già convenuto in prima istanza, domanda di rivalsa per quanto eventualmente venisse condannata a pagare all'appellante principale, è tenuto a proporre appello incidentale, anche nell'ipotesi che il terzo sia stato evocato in giudizio dall'appellante a titolo prudenziale, ma non si sia costituito e ciò per consentire ai giudici del gravame di riprendere in esame la domanda stessa in caso di accoglimento dell'appello>> - scrutinò la fattispecie ad essa devoluta ravvisando (sebbene con una certa larghezza di apprezzamento e senza dunque porsi a confronto con l'art. 346 c.p.c.) l'esistenza in appello della proposizione dell'appello incidentale, riguardo al quale rilevò, tuttavia, che non ne era stata fatta notificazione, di modo che il giudice d'appello aveva per tale ragione erroneamente statuito su di esso.

La decisione, dunque, non richiamata dall'orientamento di cui si discorre, esaminò una situazione di asserita proposizione dell'appello incidentale e non indagò sul se quell'appello fosse necessario. Anche se l'aver dato rilievo alla sua mancata notificazione supponeva certamente l'implicito convincimento della sua necessità. Nella specie, peraltro, da quel che è dato evincere dalla motivazione, il primo giudice non aveva esaminato la domanda di garanzia, perché la prospettazione del preteso garantito nei confronti della domanda principale era stata accolta.

§4.2.1. Mette conto di rilevare che l'orientamento in questione, peraltro, prende le mosse dalla successiva Cass. n. 2792 del 1971, nella cui motivazione il problema viene affrontato nella contemplazione dell'art. 346 c.p.c. e si perviene ad esprimere il principio di diritto secondo cui: <<Il principio, secondo cui la parte vittoriosa può richiamare in appello le domande ed eccezioni prospettate in primo grado, e che risultino assorbite o respinte, senza onere di appello incidentale, è applicabile limitatamente a quelle domande od eccezioni con le quali l'appellato tenda a mantenere ferma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la decisione a lui favorevole. (nell'ipotesi di chiamata in garanzia - impropria - proposta dal convenuto la domanda di quest'ultimo presuppone la soccombenza del garantito nella causa principale e pertanto nella ipotesi di rigetto della domanda principale, la riproposizione della domanda di garanzia deve essere fatta nelle forme dell'appello incidentale - condizionato - non presupponendo la conferma della sentenza impugnata, ma la sua riforma).>>.

In questa decisione il principio da cui si parte e che viene ritenuto inapplicabile, chiaramente evocativo del precetto dell'art. 346 c.p.c., viene riferito sia alle domande ed eccezioni assorbite, sia a quelle respinte e tale lettura della norma trova conferma nella motivazione

Nella specie, un tribunale in primo grado aveva rigettato nei confronti del convenuto la domanda attrice perché infondata e nel contempo aveva rigettato la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato. Proposto l'appello dalla parte attrice, l'appellato instava per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della gravata sentenza, al contempo proponendo appello incidentale contro il capo di condanna relativo alle spese processuali. All'udienza di precisazione delle conclusioni, peraltro, l'appellato proponeva appello incidentale anche contro il terzo chiamato, relativamente alla domanda di manleva, ma il giudice d'appello dichiarava però inammissibile detto appello perché tardivo. Proposto ricorso per cassazione da parte dell'appellato - sul rilievo che, in ordine alla dichiarata improponibilità della domanda di garanzia, alcun onere impugnatorio poteva su di lui gravare, atteso che da un lato non v'era alcuna necessità di impugnare la sentenza del tribunale, potendo avvalersi del disposto dell'art. 346 (non essendovi soccombenza: ma in realtà dalla lettura dello svolgimento processuale risultava il contrario) e dall'altro che con la proposizione dell'appello principale l'intera causa era stata devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado, compresa la suddetta domanda di garanzia, questa Corte, con la sentenza in discorso, dopo aver richiamato il proprio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

orientamento circa la non necessità, per la parte vittoriosa nel giudizio di primo grado, di proporre appello incidentale sia per chiedere il riesame delle eccezioni dedotte e respinte o ritenute assorbite, sia quando il primo giudice abbia accolto la domanda per una *causa petendi* dedotta in via principale, ritenendo assorbita quella dedotta in subordine, sufficiente essendo la riproposizione *ex* art. 346 cod. proc. civ., escluse che l'insegnamento potesse trovare applicazione nella specie e ciò perché non era esatto affermare che l'appellato non fosse soccombente in primo grado, atteso che il tribunale lo aveva condannato alle spese in favore del terzo chiamato; ma soprattutto perché il principio desumibile dall'art. 346 "*è applicabile limitatamente a quelle domande ed eccezioni con le quali l'appellato tenda a mantenere ferma la decisione a lui favorevole. Nell'ipotesi di chiamata in garanzia (...), invece, la domanda del garantito diretta alla condanna del garante ha per presupposto la soccombenza del garantito rispetto alla causa principale, onde la riproposizione di essa in appello non tende a mantenere ferma la sentenza impugnata, ma ne presuppone la riforma. Talché la domanda stessa non è ammissibile se non nelle forme dell'appello incidentale*".

Nel fornire tale motivazione Cass. n. 2792 del 1971 richiamò un orientamento pregresso della Corte che riferì a Cass. n. 1344 del 1965 e a Cass. n. 1424 del 1955 ed evocò una dottrina processualcivilistica in tal senso schierata.

Peraltro, sia il richiamo alla sentenza del 1955 che a quella del 1965, risultava privo di giustificazione, giacché la decisione del 1955 riguardava un caso in cui in primo grado vi era stata decisione di rigetto sia della domanda principale che di quella del convenuto contro il garante, mentre quella del 1965 un processo a due sole parti.

Importa, comunque, rilevare che il fulcro dell'orientamento che esige l'appello incidentale anche quando sulla domanda di garanzia non vi sia stata pronuncia, per essere stata la domanda contro il (*lato sensu*) garantito rigettata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e, dunque, per essere venuto meno l'interesse ad una decisione sulla domanda di garanzia, è basato sull'assunto che la postulazione della decisione su quest'ultima in appello da parte del convenuto vittorioso per il caso dell'accoglimento dell'appello dell'attore contro di lui, si risolve non già nella richiesta di "*mantenere ferma la sentenza impugnata*", bensì nella richiesta di un effetto che "*ne presuppone la riforma*".

§4.3. All'orientamento individuato come minoritario dall'ordinanza interlocutoria sono da ascrivere decisioni meno recenti di quelle da essa indicate, cioè Cass. n. 6375 del 1988, Cass. n. 2724 del 1977 e Cass. n. 2365 del 1961.

Quest'ultima, che a quel che consta è il precedente più antico (anche se richiama Cass. n. 1811 del 1959), osservò in motivazione che l'appellato mandato assolto dalla domanda attrice in primo grado non ha l'onere di impugnare incidentalmente la sentenza onde riproporre la domanda di manleva ritenuta assorbita, difettandone la soccombenza e dovendo egli limitarsi a riproporla ai sensi dell'art. 346 onde non incorrere nella presunzione di rinuncia, conformemente a quanto fino ad allora ritenuto dalla giurisprudenza per le domande assorbite *tout court*.

Cass. n. 2724 del 1977 affermò che: "*Il convenuto assolto dalla domanda formulata nei suoi confronti, nell'ipotesi di appello contro tale decisione da parte dell'attore, non ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato, nei confronti di colui che aveva chiamato in garanzia avanti al primo giudice, ma è sufficiente che rinnovi la domanda di rilievo in secondo grado, anche se l'integrazione del contraddittorio nei riguardi del garante sia stata disposta dal consigliere istruttore ed eseguita dall'appellante*".

Analogamente Cass. n. 6375 del 1988 in motivazione evidenziò come non occorra proporre – in caso di rituale assorbimento della domanda di manleva – appello incidentale condizionato, sufficiente essendo la mera riproposizione *ex* art. 346, giacché in siffatta ipotesi non può configurarsi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

alcuna soccombenza, sicché il chiamante neppure può ritenersi legittimato a proporre l'impugnazione.

Cass. n. 8973 del 2000 si segnala per un'affermazione esplicativa della ragione della negazione dell'appello incidentale: essa, infatti, fa discendere la conseguenza che la riproposizione della domanda di garanzia impropria assorbita, non rientrando nel regime processuale dell'appello incidentale, non comporta onere di notificare l'atto che la contiene al terzo garante, rimasto contumace in appello, dalla premessa che, *in subiecta materia*, per l'appellato totalmente vittorioso non sarebbe possibile muovere, neanche condizionatamente, alcuna censura alla decisione, in consapevole contrasto con l'orientamento opposto, la successiva, fa discendere.

Nella stessa direzione si è posta anche Cass. n. 2051 del 2014, la quale ha sottolineato che per l'impugnazione in appello occorre formulare doglianze che "*si concretino in specifici motivi, con argomenti contrapposti a quelli della sentenza impugnata. Alla parte volitiva deve necessariamente accompagnarsi quella argomentativa, che è necessariamente legata ad una motivazione, che solo ove esistente può essere censurata con l'appello incidentale.*" e da tanto ha desunto che <<*Non vi è ragione di discostarsi da tali argomenti nell'ipotesi in cui la parte appellata, vittoriosa in primo grado, chieda l'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l'ipotesi in cui venga accolta la domanda principale originariamente proposta nei suoi confronti. Anche qui la parte vittoriosa non ha motivo di dolersi dell'impugnata sentenza né dispone di elementi sui quali fondare le proprie censure. Non può pertanto che limitarsi, per superare la presunzione di rinunzia, a riproporre la domanda di garanzia non esaminata, ancorché il rapporto dedotto in giudizio con l'appello principale sia diverso da quello concernente la domanda proposta nei confronti dei chiamati in causa (v. già Cass. Sez. Un. 25 luglio 2002 n. 11202)*".>>.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il richiamo della sentenza delle Sezioni Unite concerne una decisione che non riguarda la fattispecie di cumulo che si esamina, bensì un'ipotesi di cumulo soggettivo passivo alternativo, cioè di proposizione della domanda da parte dell'attore contro due distinti convenuti, con la richiesta di accoglimento o nei confronti di uno nei confronti dell'altro e con la prospettazione di ciascuna alternativa come *ad excludendum* dell'altra.

§5. Ritengono le Sezioni Unite che il contrasto di giurisprudenza oggi in decisione vada sciolto a favore dell'orientamento minoritario, che non reputa necessario l'appello incidentale.

§5.1. Poiché il contrasto si esprime in un'opzione che riconduce la fattispecie all'istituto dell'appello incidentale di cui all'art. 343 c.p.c. e in un'altra che la riconduce all'istituto della c.d. riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'esposizione delle ragioni che inducono a preferire l'orientamento minoritario suppone in primo luogo una premessa che individui il discrimine fra gli àmbiti di applicazione dei due istituti.

Anticipando la successiva conclusione si rileva che l'orientamento che postula la necessità dell'appello incidentale del convenuto che aveva svolto la domanda di garanzia rimasta non esaminata in ragione del rigetto della domanda principale riguardo alla quale era stata svolta la richiesta di garanzia non è condivisibile perché assegna all'appello incidentale una funzione del tutto ultronea rispetto a quella sua propria, cioè al suo scopo, e del tutto eccentrica rispetto al suo profilo strutturale, che l'ordinamento disegna in coerenza con lo scopo stesso.

Si tratta di un rilievo, si badi, che, sebbene appaia tanto più giustificato in relazione alla struttura marcatamente di *revisio prioris istantiae*, che, con un crescendo esponenziale nella successione delle riforme del processo civile, il giudizio di appello ordinario ha riassunto a partire da quella di cui alla l. n. 353 del 1990 (dato che per molti versi essa rappresentò una riesumazione della logica originaria dell'istituto nel Codice, che era stata posta nel nulla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dalla c.d. riforma del 1950), lo sarebbe anche con riferimento ad una struttura dell'appello caratterizzantesi come *novum judicium* sulla domanda di primo grado (qual era, seppure entro certi limiti, il modello di appello nella vigenza della riforma del 1950).

§5.2. Tanto premesso, in ordine al profilo generale dell'appello incidentale mette conto di osservare, con indifferenza rispetto alla successione di regimi che ha visto l'appello nella vigenza del Codice del 1940, quanto segue:

a) il profilo funzionale e contenutistico dell'appello incidentale doveva come deve necessariamente desumersi dall'art. 342 c.p.c., atteso che l'uso da parte del legislatore del termine "appello" non poteva come non può non evocare un atto destinato ad assolvere alla stessa funzione ed avente lo stesso profilo contenutistico di quello delineato dall'art. 342 c.p.c.: immaginare che il legislatore abbia usato il termine appello nell'art. 343 c.p.c. con un significato funzionale e contenutistico diverso da quello dell'art. 342 c.p.c. è un fuor d'opera;

b) conseguentemente, poiché l'art. 342 c.p.c., disciplinando la forma dell'appello e, dunque, la forma di un mezzo di impugnazione (come tale identificato dall'art. 323 c.p.c.), regolava come regola un istituto che, sotto il profilo funzionale, si è sempre connotato e continua a connotarsi appunto come un'impugnazione, anche l'appello incidentale aveva come ha il medesimo profilo funzionale e, dunque, si connotava e si connota come impugnazione;

c) del resto, la notazione *sub b)* si giustificava come si giustifica – è notazione ovvia - anche perché la qualificazione stessa della figura regolata dall'art. 343 c.p.c. come appello incidentale riconduceva come riconduce l'istituto al profilo funzionale dell'impugnazione incidentale in genere, disciplinato in generale dall'art. 333 c.p.c. come *species* del *genus* impugnazione;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

d) poiché al concetto di impugnazione in generale, cui l'appello incidentale deve ascriversi, è coessenziale la necessaria implicazione di mezzo con cui si rivolgono critiche (sulla base di motivi limitati oppure senza limitazione di motivi, a seconda della natura dello specifico mezzo di impugnazione) all'oggetto dell'impugnazione e, quindi, alla decisione, ne deriva che anche l'appello incidentale necessariamente doveva, come deve risolversi in una critica alla decisione impugnata.

§5.2.1. La critica ad una decisione impugnabile con l'appello, principale o incidentale che sia, non può che riguardare, come per ogni mezzo di impugnazione, il suo contenuto finale e deve riguardarlo evidentemente in relazione a ciò che l'ha determinato e, dunque, all'attività processuale dei vari soggetti del processo.

Il contenuto finale della decisione appellabile può trovare giustificazione diretta nella motivazione e, dunque, nell'attività assertiva da essa svolta nella decisione: la critica in tal caso attinge tale attività in quanto si sia espressamente pronunciata sulla questione, sul punto, sull'eccezione, sulla domanda riguardo ai quali la decisione ha assunto un certo contenuto, oppure in quanto l'attività assertiva, pur espressa su altra questione, punto, eccezione o domanda, necessariamente possa evidenziare una decisione implicita di un certo tenore su una diversa questione, su un diverso punto, su una diversa eccezione o domanda (motivazione c.d. implicita).

Il contenuto finale della decisione può essere anche il risultato di una radicale mancanza della motivazione (figura cui equivalgano i casi di motivazione apparente o talmente contraddittoria da ridondare in una motivazione inesistente) sull'oggetto su cui essa si doveva esprimere nella sua interezza (art. 132 n. 4 c.p.c.).

Il contenuto finale può, però, essere il risultato di un'astensione del giudice dal dovere di pronunciare su parte dell'oggetto su cui doveva rendere la decisione e, quindi, apparire in negativo come un'omessa pronuncia: *a)* su

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

una domanda che era proposta nel giudizio di primo grado ed in tale caso la mancata decisione sulla domanda assume il valore di denegazione del bene della vita con essa richiesto; *b)* oppure su un'eccezione, di merito o di rito, che doveva scrutinarsi ai fini della decisione sulla o sulle domande, ma sempre in quanto possa dirsi che il suo mancato esame abbia prodotto effetti sul contenuto della decisione riguardo alla domanda o alle domande cui l'eccezione si riferiva.

In tutte le ipotesi indicate assume naturalmente rilievo il fatto che la critica e, quindi, l'impugnazione nei diversi profili indicati sia determinata da un interesse ad ottenere una decisione di diverso contenuto.

L'oggetto della critica e, dunque, l'impugnazione con cui essa viene espressa, deve allora riguardare necessariamente la motivazione (espressa o implicita) o la mancanza di motivazione o l'omesso esame di una domanda o di un'eccezione in quanto risultino avere inciso sul contenuto della decisione.

Tanto ora è anche formalmente evidenziato dall'art. 342 nel testo vigente, là dove parla di "parti del provvedimento", così evocando il contenuto della decisione come oggetto della critica espressa con l'appello principale, e là dove, nel n. 2 del secondo comma, evidenzia il carattere della decisività, con l'espressione "rilevanza a fini della decisione impugnata".

Ma non è dubbio che il vecchio art. 342 c.p.c., quanto parlava dei "motivi specifici dell'impugnazione", lo comprendesse già.

E' notazione condivisa che l'appello incidentale, proprio perché il suo profilo funzionale e contenutistico deve desumersi *ad instar* di quello dell'appello principale, è certamente soggetto alla norma dell'art. 342 c.p.c., sotto il profilo del contenuto che deve assumere e, quindi, *olim* all'onere della specificazione dei motivi ed ora alla precisazione di esso di cui al testo vigente, nonché, sotto il profilo delle attività procedimentali necessarie all'onere di notificazione alla parte contumace e alle altre parti ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., all'onere di deposito della copia autentica della sentenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

impugnata (salva la possibilità che la copia sia stata depositata dall'appellante principale), alla regola della improcedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c.

E' altrettanto noto che l'appello incidentale può venire in rilievo in primo luogo nel processo a due parti, allorquando ciascuna di esse può in qualche modo dolersi della decisione, il che può avvenire o perché la domanda è stata accolta in parte e, dunque, l'attore sia parzialmente vittorioso e nel contempo parzialmente soccombente e specularmente il convenuto si trovi nella stessa condizione, o perché l'attore abbia visto accolta la domanda o l'abbia vista rigettata totalmente con riferimento al bene della vita che ne era oggetto e, tuttavia, il percorso motivazionale di accoglimento o di rigetto sia risultante rispettivamente da un *iter* non del tutto coincidente con quello postulato dall'attore nel primo caso o con quello postulato dal convenuto nel secondo.

In secondo luogo l'appello incidentale può configurarsi sempre nel processo a due parti, quando vi sia una pluralità di domande proposte dalla stessa parte contro l'altra ovvero vi sia pluralità di domane reciprocamente proposte, in dipendenza degli esiti decisori avutisi sulle varie domande, che possono fare emergere distinte posizioni vittoriose e distinte posizioni di soccombenza.

In fine, nel processo con pluralità di parti, il fenomeno si può verificare in dipendenza sempre degli esiti decisori avutisi fra le varie parti.

Se appella una di esse in quanto soccombente, non solo nel rapporto con la parte contro cui l'impugnazione è diretta si possono riproporre le due situazioni in precedenza descritte, ma a prescindere da esse il fenomeno dell'incidentalità riguarda anche l'impugnazione possibile da una parte diversa da quella destinataria dell'impugnazione principale.

§5.3. E' tenendo conto della coincidenza fra i profili funzionale e contenutistici dell'appello incidentale con quelli dell'appello principale, che si deve procedere all'individuazione del discrimine dal diverso istituto della c.d.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

riproposizione quale regolato dall'art. 346 c.p.c., di modo che l'interprete, nell'individuare la linea di demarcazione fra i due istituti e nell'individuare il profilo funzionale e di contenuto del secondo deve farlo assegnando al concetto di "riproposizione" un significato che deve necessariamente essere diverso e, dunque, residuale rispetto a quello dell'appello incidentale.

Ne segue che al concetto della riproposizione deve ritenersi estraneo ogni profilo di deduzione di una critica alla decisione impugnata nei sensi sopra indicati e, quindi, di ciò che è connaturato al concetto di impugnazione.

Con la riproposizione il legislatore ha inteso alludere invece alla prospettazione al giudice di appello di domande ed eccezioni che, in quanto soltanto "riproposte", cioè proposte come lo erano state al primo giudice, possono esserlo sì perché sono state da quel giudice "non accolte", ma senza che egli le abbia considerate espressamente o implicitamente nella sua motivazione e dunque senza che le valutazioni su di esse abbiano potuto determinare il contenuto della decisione e senza che l'omissione della decisione su di esse abbia giuocato un ruolo nella determinazione della decisione. E ciò perché tutte queste ipotesi avrebbero richiesto l'argomentazione di una critica alla decisione impugnata e, dunque, di un appello incidentale.

La composizione del contrasto rimesso a queste Sezioni Unite deve avvenire sulla base di questo criterio esegetico (che, dunque, espunge – a differenza di quanto si leggeva in Cass. sez. un. n. 11202 del 2002 - dall'art. 346 c.p.c. ogni ipotesi di domanda o eccezione respinta, cioè su cui il giudice di primo grado abbia espresso una decisione o sia incorso in un *error in pocedendo*) .

Prima di procedere alla sua applicazione al caso che del contrasto è oggetto è opportuno verificare la conclusione raggiunta con riferimento alle varie ipotesi sopra indicate di possibile oggetto della critica rivolta alla decisione appellata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

§5.4. Con riguardo alla motivazione resa dalla decisione di primo grado in modo espresso o implicito (ipotesi che si può realizzare quando il tenore della motivazione espressa riveli la decisione della questione logicamente e giuridicamente preliminare) si possono svolgere le seguenti considerazioni.

§5.4.1. Nel caso di rigetto espresso (o implicito) di una domanda per ridiscuterne sarà di regola necessario l'appello, che potrà assumere carattere principale oppure incidentale e non sarà mai utilizzabile l'art. 346 c.p.c.

Se l'attore aveva proposto un cumulo di domande in nesso di indipendenza fra loro e, dunque, aveva interesse ad una decisione su tutte (perché concernenti beni della vita distinti), il rigetto espresso (o implicito) di una di esse, tanto nel caso di accoglimento di tutte le altre, quanto nel caso di accoglimento di alcune soltanto di esse, lo onererà, a seconda dei casi della proposizione di un appello in via principale o in via incidentale.

L'iniziativa potrà assumersi in via principale dallo stesso attore a prescindere dall'impugnazione del convenuto sulla domande o sulle domande accolte nei suoi confronti, oppure potrà e dovrà assumersi dall'attore in via incidentale, se il convenuto impugni la decisione sfavorevole su di essa o su di esse.

Trattandosi di impugnare una decisione espressa (o implicita) di rigetto di una o di alcune domande e, dunque, di sottoporla a critica al riguardo, fermo l'ovvio rilievo che, se l'iniziativa parte dall'attore, il mezzo per esercitare la critica è *naturaliter* l'appello principale, se la critica deve esercitarsi dopo l'impugnazione del convenuto, il mezzo per esercitarla non può essere la c.d. riproposizione, ma deve essere l'appello incidentale e ciò perché non si tratta di chiedere al giudice d'appello di esaminare la domanda, ma di esaminarla in quanto rigettata in primo grado: l'attività diretta a sottoporre al giudice d'appello la domanda non può ignorare la decisione di primo grado e, dunque, dovendola sottoporre a critica si deve articolare con l'appello incidentale.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

§5.4.2. Nel caso di proposizione di domande da parte dell'attore con nesso di alternatività riguardo al loro accoglimento e, dunque, con indifferenza rispetto all'accoglimento dell'una o dell'altra, si deve distinguere a seconda che l'alternatività concerna una relazione fra le domande tale che, a livello di diritto sostanziale esistano o i fatti costitutivi dell'una o i fatti costitutivi dell'altra, e dunque, si configuri un'alternatività oggettiva per incompatibilità nello stesso diritto sostanziale, di modo che il giudice per ritenerne fondata una debba necessariamente reputare infondata l'altra, dal caso in cui l'alternatività non sia tale, potendo coesistere i fatti costitutivi di entrambe le domande ed essendo essa solo espressione dell'indifferenza dell'interesse della parte all'accoglimento di una di esse.

§5.4.2.1. Nella prima ipotesi la decisione necessariamente deve avere pronunciato (anche esaminando implicitamente una di esse) su entrambe le domande e, poiché per l'attore era indifferente che fosse accolta l'una o l'altra, egli non solo non è in posizione di soccombenza pratica, essendo stato vittorioso, ma, a seguito dell'impugnazione del convenuto, che invece, è soccombente, pur avendo la sentenza nell'accogliere una domanda escluso la fondatezza dell'altra, non si troverà nella condizione né di dover proporre appello incidentale né di dover riproporre l'altra domanda, qualora l'appellante convenuto proponga il suo appello censurando la sentenza di primo grado con una prospettazione che neghi la fondatezza di entrambe le domande, cioè sia di quella accolta, sia di quella esclusa solo perché incompatibile con quella accolta: in tal caso, la discussione su entrambe le domande è già sollecitata dallo stesso appellante convenuto, il quale negando la fondatezza di entrambe le domande ha già devoluto la cognizione di entrambe al giudice d'appello. Semmai per l'attore si porrà un problema di devoluzione al giudice d'appello di eventuali questioni decise espressamente o implicitamente dalla sentenza di primo grado. L'appello incidentale sarà configurabile in relazione a tali questioni e servirà ad evitare che il giudice

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

d'appello non le possa esaminare, come imporrebbe l'art. 329, primo comma, c.p.c.

Viceversa, se il convenuto appelli la decisione di accoglimento di una domanda per ragioni solo ad essa intrinseche, che non comporterebbero la fondatezza di quella invece ritenuta infondata, l'attore, per ottenere che sia riesaminata la domanda reputata infondata, essendovi stata una decisione espressa (o implicita) riguardo ad essa, deve criticarla e, quindi, deve proporre appello incidentale quanto alla sua decisione.

§5.4.3. Nella seconda delle ipotesi prima formulate, se il primo giudice abbia accolto una domanda e rigettato l'altra, la posizione di indifferenza dell'attore rispetto all'accoglimento dell'una o dell'altra, esclude che egli abbia interesse ad impugnare essendo la sua soccombenza non pratica ma solo teorica dal punto di vista dell'interesse che l'aveva spinto ad agire. Se il convenuto impugni, la sua impugnazione non potrà che dirigersi che contro la domanda accolta e l'attore, a questo punto, vedrà sorgere il suo interesse a rimettere in discussione il rigetto dell'altra domanda che aveva proposto in via alternativa e con nesso di indifferenza e senza interferenze oggettive di reciproca esclusione della fondatezza dell'una sulla fondatezza dell'altra. Tale interesse per potersi realizzare abbisogna dell'appello incidentale, dato che si impone una critica alla decisione impugnata e la critica ad una decisione dinanzi ad un giudice di impugnazione si deve articolare in appello con l'impugnazione incidentale, che assumerà così carattere condizionato al'eventuale accoglimento dell'appello del convenuto sull'altra domanda.

La mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. non sarà, dunque, sufficiente.

§5.5. Con riferimento ancora al cumulo di domande, resta da dire del caso della proposizione di domande in nesso di subordinazione fra loro.

Se viene accolta la domanda proposta in via principale, la domanda subordinata non sarà stata esaminata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Non essendovi stata decisione su di essa, qualora impugni il convenuto riguardo all'accoglimento della principale, l'attore, per ottenere che sia riesaminata la domanda subordinata per il caso di accoglimento dell'appello sulla principale, non ha bisogno di svolgere una critica, perché la sentenza di primo grado non ha pronunciato sulla domanda subordinata, che è, come si suol dire, rimasta assorbita, cioè non è stata esaminata per carenza di interesse, cioè per non essersi concretato il nesso di subordinazione. Non dovendosi svolgere una critica perché manca il suo oggetto il mezzo per devolvere la decisione sulla subordinata, sebbene condizionatamente al caso di accoglimento dell'appello, l'attore potrà valersi dell'art. 346 c.p.c.

Può darsi, poi, in presenza di due domande proposte in nesso di subordinazione, il caso in cui il primo giudice rigetti la principale e accolga quella subordinata.

In questo caso l'attore può certamente impugnare la decisione quanto alla domanda principale ma potrebbe anche acquietarsi della decisione favorevole sulla subordinata. Se impugna il convenuto - naturalmente l'accoglimento della subordinata - l'attore, essendovi stata decisione espressa (o implicita) sul rigetto della principale, se ha interesse a devolvere al giudice d'appello la domanda principale, deve criticare la decisione di primo grado quanto al suo rigetto e, dunque, è tenuto a proporre appello incidentale e non può limitarsi a riproporre la domanda principale ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Può darsi, poi, il caso che il primo giudice, senza rispettare il nesso di subordinazione, abbia omesso l'esame della domanda principale e, dunque, sia incorso in un'omessa pronuncia su di essa ed abbia invece esaminato, accogliendola, quella subordinata.

Se la subordinata concerneva un bene della vita di identico valore rispetto a quello oggetto della domanda principale ed il nesso di subordinazione non dipendeva da una differenza di valore evidenziatrice di un interesse oggettivo, si dovrebbe escludere che l'attore possa impugnare in via

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

principale l'omessa pronuncia, atteso che, pur avendo egli proposto le domande in nesso di subordinazione, l'interesse che esse dovevano soddisfare non si differenziava.

Se impugna il convenuto quanto all'accoglimento della principale, l'interesse dell'attore risorge certamente e ci si deve domandare se egli sia tenuto ad impugnare in via incidentale l'omessa pronuncia sulla domanda principale. Essa è certamente frutto di un errore del primo giudice, che ha alterato l'ordine in cui le domande erano state proposte e, pertanto, se pure è vero che tale errore non ha determinato un danno per l'attore, perché egli ha visto soddisfatto l'interesse all'accoglimento della subordinata, tuttavia potrebbe dirsi che essendo la tutela del medesimo messa in discussione si configuri un interesse ad impugnare che, supponendo una critica al modo di procedere del giudice di primo grado, è da far valere con l'impugnazione incidentale e non con la riproposizione.

Nel caso in cui il nesso di subordinazione concerna invece una domanda principale intesa ad ottenere un bene di valore maggiore rispetto a quello oggetto della subordinata, sembrerebbe configurabile innanzitutto la possibilità di un'impugnazione in via principale dell'attore. E, correlativamente, qualora invece impugni il convenuto, l'attore deve proporre impugnazione incidentale, essendo necessario criticare il modo di procedere della sentenza di primo grado.

§5.6. Passando a considerare l'esercizio del potere di impugnazione con l'appello riguardo alla decisione sull'eccezione, anche rispetto ad essa occorre considerare se il convenuto, per difendersi dalla domanda ed ottenerne il rigetto l'aveva proposta insieme ad altra o ad altre senza esprimere la preferenza per il loro esame, cioè senza indicare un nesso di subordinazione per il loro esame.

L'assenza di una simile indicazione rende irrilevante dal punto di vista del convenuto l'eventuale priorità logico-giuridica di una eccezione rispetto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'altra, atteso che egli le ha proposte senza evocarla ed al solo fine comune di ottenere il rigetto della domanda. Poiché tale rigetto egli ha ottenuto sulla base di una di esse in assenza di una richiesta di esame delle eccezioni secondo un certo ordine (eventualmente anche quello logico-giuridico), esprimente un diverso interesse alla loro proposizione ed al loro esame, non è predicabile la lesione di alcun interesse per la scelta del giudice di rigettare la domanda esaminando l'una piuttosto che l'altra

Nella descritta situazione, se il convenuto abbia ottenuto il rigetto della domanda, ma il primo giudice abbia rigettato espressamente una o più eccezioni che egli aveva fatto valere per ottenere quel rigetto, ancorché l'art. 346 c.p.c. parli di eccezioni "non accolte" con una formulazione che potrebbe comprendere pure le eccezioni espressamente rigettate, (ed il cui rigetto è rimasto irrilevante ai fini della c.d. soccombenza pratica) si deve ritenere che l'espressione non possa ricomprenderle ma debba essere riferita alla sola ipotesi in cui l'eccezione non sia stata esaminata dal giudice.

Induce a tale conclusione il necessario coordinamento fra la previsione dell'appello incidentale e quella della riproposizione nei termini che si sono in precedenza indicati: se l'appello incidentale sottende, come s'è visto, una critica alla decisione impugnata, con riferimento all'eccezione espressamente disattesa la critica esige l'impugnazione incidentale. La mera riproposizione, sottintendendo solo la devoluzione al giudice dell'appello dell'eccezione per come proposta nel primo grado (dato che "riproporre" significa "nuovamente proporre" in funzione della nuova decisione, essa non può implicare, come dovrebbe se si intendesse l'espressione "non accolte" come comprensiva delle "espressamente rigettate") non è idonea a comprendere la necessaria attività di critica che il convenuto deve rivolgere all'opinione con cui il primo giudice ha disatteso l'eccezione.

Occorrendo una critica, essa in sede di impugnazione esige l'impugnazione incidentale, cioè il rapportarsi alla decisione impugnata e,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quindi, l'articolazione specifica ai sensi dell'art. 342 c.p.c. di motivi di impugnazione.

§5.6.1. Qualora il convenuto, nel difendersi contro la domanda proponga eccezioni indicando un nesso di gradata subordinazione fra di esse e il giudice abbia rigettato la domanda rispettando tale indicazione, risulteranno valide le stesse conclusioni.

§5.6.2. L'art. 346 c.p.c., viceversa, è destinato ad entrare in giuoco allorquando il giudice di primo grado, in presenza di deduzione senza preferenza di esame di varie eccezioni abbia rigettato la domanda contro il convenuto accogliendo una di esse senza esaminare le altre (e ciò nemmeno implicitamente).

In tal caso si deve considerare che l'indifferenza della loro prospettazione, se non vale ad eliminare il dato dell'omissione di pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. sull'eccezione, emergente dal fatto che essa non è stata esaminata, rende irrilevante, tuttavia, l'omissione di pronuncia dal punto di vista dello stesso interesse del convenuto all'esame in quanto funzionale ad incidere sul tenore della decisione prima ancora che in concreto quanto al tenore della decisione, che comunque è stata di rigetto, così come le sarebbe stata se fosse stata esaminata ed accolta l'eccezione di cui si è omesso l'esame.

Poiché l'omissione di decisione da parte del giudice non è stata incidente sulla decisione e, dunque, la decisione non è stata il risultato della mancata considerazione dell'eccezione, sarebbe del tutto ultroneo esigere che, per devolvere al giudice d'appello la cognizione dell'eccezione non esaminata, sia necessaria una critica alla sentenza. E' sufficiente la tecnica della riproposizione.

§5.6.3. Viceversa, se il rigetto della domanda è avvenuto senza il rispetto della prospettazione del grado di subordinazione fra le eccezioni proposte dal convenuto, certamente l'interesse che egli aveva espresso indicando il nesso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di subordinazione delle sue eccezioni è leso dall'inosservanza da parte del giudice del nesso stesso, onde si deve ritenere che, una volta impugnata la sentenza da parte dell'attore, il convenuto appellato, per ottenere che le eccezioni non esaminate in violazione del nesso siano valutate e, dunque, che esso sia rispettato, debba criticare la sentenza e, quindi, proporre un appello incidentale relativo alla violazione del detto nesso.

§5.6.4. L'appello incidentale, d'altro canto, sarebbe necessario a maggior ragione se la sentenza di primo grado avesse preso posizione espressa sul nesso di subordinazione e l'avesse negato *expressis verbis*: anche in tal caso varrebbero le medesime considerazioni.

§6. Può passarsi a questo punto all'esame della questione oggetto del contrasto, che si pone in una situazione processuale che vede coinvolte nel processo una pluralità di parti secondo lo schema della garanzia (su cui da ultimo Cass. sez. un. n. 24707 del 2015, che ha svalutato la rilevanza pratica della tradizionale distinzione fra garanzia propria ed impropria).

§6.1. Va considerato (alla stregua dei principi indicati dalla decisione appena citata) che nella controversia di cui è processo la chiamata in garanzia effettuata dalla convenuta BeMotor aveva innanzitutto determinato, come in ogni caso di chiamata in garanzia, l'estensione alla società terza chiamata in causa dell'accertamento da svolgersi sulla domanda principale contro la BeMotor proposta dalla Cesari e, dunque, un'estensione in senso soggettivo di detto accertamento, il quale ormai doveva avvenire nel contraddittorio della terza chiamata.

La chiamata aveva, però, anche introdotto una domanda della convenuta verso la terza intesa ad ottenere, per il caso di riconoscimento della responsabilità verso l'attrice, l'accertamento dell'esistenza del rapporto in base al quale la Opel Italia (poi General Motors) doveva prestare garanzia in relazione alla pretesa della Cesari e la condanna della stessa Opel Italia a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rimborsare alla BeMotor quanto quest'ultima avesse dovuto corrispondere all'attrice per effetto della soccombenza patita sulla domanda principale.

Tale domanda aveva assunto carattere necessariamente condizionato rispetto all'accoglimento della domanda principale, nel senso che l'onere del giudice di decidere su di essa sarebbe insorto solo se fosse divenuto effettivo e reale l'interesse della convenuta al suo esame per effetto dell'accoglimento contro di lei della domanda principale.

Costituendosi in giudizio, la terza non aveva, d'altro canto, contestato l'esistenza del rapporto di garanzia (e nemmeno aveva svolto domanda intesa ad accertarne un diverso modo di essere rispetto a quello postulato dalla BeMotor). Neppure era stata sollevata contestazione circa l'inerenza della eventuale responsabilità della convenuta verso l'attrice, nei limiti in cui fosse stata riconosciuta, all'àmbito della garanzia.

La terza chiamata aveva sollevato contestazioni solo sull'esistenza stessa della responsabilità della convenuta, cioè della garantita, nei confronti dell'attrice, e, quindi, sul modo di essere del rapporto oggetto della domanda principale.

La materia del contendere e, quindi, dell'accertamento da svolgersi da parte del primo giudice era rimasta dunque limitata all'accertamento della sussistenza della responsabilità della convenuta verso l'attrice e, dunque, sulla fondatezza, totale o parziale, della domanda principale, e solo l'esito positivo di tale accertamento avrebbe dovuto comportare l'esame della domanda condizionata di garanzia e giustificare il suo accoglimento. Mentre l'esito negativo avrebbe dovuto rendere inutile l'esame della domanda di garanzia e di condanna alla rivalsa, tenuto conto che, come si è detto, non vi era stata contestazione sull'esistenza del rapporto di garanzia e non era stata proposta domanda che, indipendentemente dalla sussistenza della rivalsa, dovesse accertare al di là di quanto ad essa funzionale, il rapporto di garanzia.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nella specie il primo giudice riconobbe infondata la domanda principale e, quindi, la condizione perché provvedesse sulla garanzia e rivalsa non si verificò e nessuna decisione venne resa su di essa.

§6.2. Nella descritta situazione, non essendosi avverata la condizione per l'esame della domanda di rivalsa e non essendo stato investito di alcuna domanda intesa ad ottenere un accertamento del rapporto di garanzia indipendentemente da quanto funzionale alla rivalsa, il tribunale si astenne da qualsiasi decisione sul rapporto di garanzia rispettando il condizionamento voluto dalle parti del rapporto di garanzia e, quindi, dando luogo ad un corretto *modus procedendi*.

L'impugnazione proposta dalla Cesari, rimasta soccombente riguardo alla domanda principale, venne correttamente proposta dalla Cesari contro la BeMotor e contro la terza chiamata, atteso che, a seguito della proposizione della chiamata in causa, l'accertamento del rapporto oggetto della domanda principale era divenuto – come s'è detto - un accertamento "a tre", cioè soggettivamente esteso alla terza chiamata e considerato che l'unitarietà dell'accertamento permaneva in sede di impugnazione.

La BeMotor, non essendovi stata alcuna decisione sulla domanda di garanzia e di rivalsa in ragione del mancato avveramento della condizione per la decisione su di essa, rappresentata dal riconoscimento della fondatezza della domanda principale, aveva certamente interesse ad ottenere che, per l'ipotesi che nel giudizio di appello l'esito del giudizio di primo grado su quella domanda fosse rovesciato, al giudice d'appello fosse devoluta, condizionatamente a tale evenienza, la decisione sulla domanda di garanzia e di rivalsa.

Tale interesse, per concretizzarsi, non abbisognava dell'esercizio di un'impugnazione in via incidentale e, dunque, di un appello incidentale per la ragione che, non essendovi stata alcuna decisione a riguardo della domanda di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

garanzia e di rivalsa, nessuna critica vi era da rivolgere alla sentenza di primo grado e, dunque, difettava il presupposto necessario di un appello incidentale.

Esso, per quanto sopra in precedenza evidenziato, è sempre: *a)* la necessità - da parte di chi non sia soccombente in via pratica rispetto all'esito finale della lite, ma lo sia in via virtuale, cioè lo sia su una questione esaminata e risolta oppure erroneamente considerata in relazione al modo in cui doveva esserlo sotto il profilo processuale, per pervenire alla decisione finale pur favorevole - di ottenere che il giudice investito dall'appello principale, se ritenga esso fondato, riesamini quella questione e fornisca una diversa valutazione che possa giustificare sempre una decisione finale favorevole; *b)* la necessità di censurare la decisione impugnata con l'appello principale riguardo ad una domanda diversa da quella cui esso si riferisce, sulla quale vi sia stata e si lamenti una decisione sfavorevole oppure non si sia rispettato il *modus procedendi* conseguente all'ordine di proposizione delle domande.

Nella specie, poiché il condizionamento della domanda di garanzia e di rivalsa non era stato sciolto e superato e non lo era stato legittimamente (cioè in modo conforme a quanto richiesto), non era necessaria un'impugnazione incidentale della BeMotor, perché mancava l'oggetto dell'impugnazione: una decisione su detta domanda non solo non vi era stata, ma, inoltre, non vi era stata legittimamente, perché, secondo il tenore della prospettazione della convenuta garantita e della garante, essa vi doveva essere solo per il caso di accoglimento della domanda principale.

Nessuna critica alla sentenza impugnata era non solo necessaria, ma ancor prima possibile per mancanza di oggetto, perché l'esame della domanda di garanzia e di rivalsa dovesse devolversi al giudice d'appello.

Né può pensarsi che la necessità della impugnazione si giustificasse perché, sebbene condizionatamente all'accoglimento dell'impugnazione dell'attrice riguardo al rapporto principale, la decisione sulla domanda

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

inerente il rapporto di garanzia che a questo punto doveva dare il giudice dell'appello in qualche modo sarebbe venuta a risolversi in una "riforma" della decisione di primo grado, come postula l'orientamento che qui si deve disattendere: invero non è dato comprendere come potrebbe parlarsi di "riforma" di una decisione che non vi era stata in ragione dell'assorbimento della domanda di garanzia e di rivalsa. In realtà, ciò che doveva aver luogo era solo, dopo la riforma della decisione sulla domanda principale, la decisione sulla domanda di garanzia e di rivalsa per insorgenza dell'interesse alla decisione e, dunque, di un'evenienza che non si era verificata in primo grado e non per errore del primo giudice, sottoponibile come tale a critica, bensì per mancato avveramento oggettivo della stessa condizione cui la cognizione della domanda *de qua* era sottoposta.

In realtà, il detto orientamento evocava in modo suggestivo soltanto il risultato dello scioglimento del nesso di condizionamento della domanda di garanzia di rivalsa scaturito dal convincimento del giudice d'appello circa la fondatezza dell'appello principale sul rapporto principale.

Risultato che è il dovere quel giudice procedere all'esame della domanda di garanzia e di rivalsa, ma che non è un dovere di provvedere su una critica rivolta alla sentenza si primo grado, che non vi è stata perché non vi era stata decisione, bensì un dovere di provvedere che sorge solo quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale e del riconoscimento della fondatezza della domanda principale.

La determinazione di tale dovere in capo al giudice d'appello, non supponendo una critica alla decisione di primo grado e, dunque, esorbitando dal profilo dell'impugnazione incidentale, deve allora intendersi affidata all'istituto della c.d. mera riproposizione della domanda di cui all'art. 346 c.p.c., trattandosi solo della conferma dell'interesse ad ottenere la decisione sulla domanda di garanzia e di rivalsa sempre condizionatamente all'eventuale accoglimento dell'appello principale e, dunque, al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

riconoscimento della fondatezza della domanda principale, che già in primo grado condizionava l'esame della domanda di garanzia e di rivalsa. Si tratta, quindi, solo di "riproporre" la situazione di primo grado.

La conferma di tale interesse è legittimamente affidata alla mera riproposizione perché si è nell'àmbito della riproposizione della domanda "non accolta" sulla base di una legittima astensione dalla decisione su di essa e non si deve procedere ad una critica della sentenza impugnata, che, proprio in mancanza di una decisione, sarebbe priva di oggetto.

§6.3. Solo allorquando l'accertamento sul rapporto di garanzia è stato chiesto senza condizionamento ed ha avuto luogo, aggiungendosi alla decisione di rigetto della domanda contro il garantito, una decisione riguardo al rapporto di garanzia, oppure allorquando ne è stata omessa la decisione (con omissione di pronuncia), di fronte all'impugnazione dell'attore principale, che deve impugnare la statuizione che gli ha rigettato la domanda principale tanto contro il garante che contro il garantito, occorrerà invece che chi nel rapporto di garanzia è rimasto soccombente o per decisione sfavorevole o per omessa pronuncia, se vuole porlo in discussione, impugni in via incidentale, non bastando la sola riproposizione della domanda, dato che c'è una soccombenza da rimuovere ed essa, che non è stata posta in discussione dall'attore impugnante in via principale, che non era parte del rapporto di garanzia, può esserlo solo dalla parte di esso che è soccombente e lo deve essere con una critica alla decisione impugnata, cioè con un appello incidentale.

§7. Il principio di diritto che deve enunciarsi a composizione del contrasto e che giustifica l'accoglimento del primo motivo di ricorso è il seguente: **<<Nel caso di chiamata in garanzia, qualora il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda principale e non abbia deciso sulla domanda di chiamata in garanzia e sulle sue implicazioni (rivalsa), in quanto la decisione su di essa era stata condizionata all'accoglimento**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della domanda principale e non era stata chiesta né dal convenuto preteso garantito né dal preteso garante indipendentemente dal tenore della decisione sulla domanda principale, ove l'attore appelli la decisione di rigetto della domanda principale (impugnazione da rivolgersi necessariamente contro il convenuto ed il terzo), ai fini della devoluzione al giudice d'appello della cognizione della domanda di garanzia per il caso di accoglimento dell'appello e di riconoscimento della fondatezza della domanda principale, non è necessaria la proposizione da parte del convenuto appellato di un appello incidentale, ma è sufficiente la mera riproposizione della domanda di garanzia ai sensi dell'art. 346 c.p.c.>>.

§8. L'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato di non poter accogliere la domanda di garanzia e di rivalsa della BeMotor nei confronti della General Motors perché la prima aveva solo riproposto tale domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. anziché svolgere riguardo ad essa un appello incidentale.

§9. Parte ricorrente nel ricorso, adducendo di avere pagato alla Cesari la somma oggetto della condanna a favore della medesima disposta dalla sentenza impugnata, aveva chiesto, evidenziando che la Opel Italia non aveva contestato di dover prestare garanzia (all'uopo richiamando le su difese), che, una volta accolto il ricorso, si decidesse nel merito sulla domanda di garanzie e rivalsa.

Nel suo controricorso la General Motors non ha svolto alcun rilievo sulla richiesta di decisione nel merito e sulle sussistenza delle condizioni per darvi corso nell'ipotesi di accoglimento del ricorso della BeMotor, essendosi limitata solo a contestare la fondatezza dei motivi di tale ricorso.

Anche nella memoria la resistente ha tenuto la stessa condotta difensiva.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ne segue che possono, in ragione della mancanza di contestazione della loro sussistenza, reputarsi sussistenti le condizioni per la decisione nel merito sulla domanda di garanzia e rivalsa.

D'altro canto, l'esame del fascicolo d'ufficio della Corte d'Appello conferma che la terza chiamata incentrò nella comparsa di costituzione di appello le sue contestazioni solo sulla domanda principale oggetto dell'appello principale della Cesari e, peraltro, solo nella conclusionale si occupò della richiesta della BeMotor relativa alla rivalsa, adducendo, però, esclusivamente la necessità dell'appello incidentale e la non sufficienza della mera riposizione.

Pertanto, pronunciandosi sul merito della domanda di garanzia e rivalsa a seguito della parziale riforma della sentenza impugnata quanto alla decisione di rito su di essa data, la resistente dev'essere condanna al pagamento in favore della BeMotor della somma corrisposta dalla medesima a favore della Cesari in forza della sentenza di appello, con gli interessi legali dalla data della notificazione del ricorso, cioè dal 30 aprile 2009 al saldo, dato che la richiesta formulata nelle conclusioni del ricorso non indica alcunché riguardo alla decorrenza degli interessi.

L'importo corrisposto è stato indicato e documentato dalla ricorrente (prod. n. VI della medesima) in € 9.476,92 senza alcuna contestazione da parte della General Motors.

Non può riconoscersi la rivalutazione monetaria stante l'assoluta carenza di allegazioni giustificative.

Le spese dell'intero giudizio fra le parti qui costituite vanno compensate stante la giustificazione derivante dall'essere la decisione sul rapporto di garanzia dipesa dalla soluzione di un contrasto di giurisprudenza.

Non è luogo a provvedere con riferimento al rapporto processuale fra le parti costituite e l'intimata.

P. Q. M.

Est. Cons. Raffaele Frasca

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla decisione resa sulla domanda di garanzia della BeMotor s.r.l. contro la General Motors Italia s.r.l. e dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso. Pronunciando nel merito sulla domanda di garanzia proposta dalla BeMotor contro la General Motors Italia condanna quest'ultima al pagamento in favore della Be Motor della somma di € 9.476,92 oltre interessi legali dal 30 aprile 1009 al saldo. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio fra le parti costituite.

Così deciso nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il 3 novembre 2015.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale